



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI

4207

N.º 8461 - 58026/10.3.62

FAX

Roma, 19 GIU. 2010

A TUTTI I CAPI
UFFICIO LEGISLATIVO

LORO SEDI

Al Ragioniere Generale dello Stato

R O M A

OGGETTO: schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti e modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[ESAME DEFINITIVO]

[SVILUPPO ECONOMICO - SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA]

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri.

d'ordine del
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE LE AGENZIE PER LE IMPRESE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 38, COMMA 4, DEL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 117, secondo comma, lettere e), m) e p) della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l'articolo 38, comma 3, lett. c) e comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTA la direttiva 123/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

VISTO il Regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 09 luglio 2008;

VISTA la delibera preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009;

SENTITA la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell' 8 febbraio 2010;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

SU PROPOSTA del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana
il seguente regolamento:

Articolo 1 *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) “agenzia per le imprese” (di seguito Agenzia): il soggetto privato accreditato di cui all’articolo 38, comma 3, lett. c) e comma 4, del decreto-legge 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che svolge funzioni di natura istruttoria e di asseverazione nei procedimenti amministrativi concernenti l’accertamento dei requisiti e dei presupposti di legge per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione delle attività di produzione di beni e servizi da esercitare in forma di impresa;
- b) “amministrazioni”: le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico;
- c) “camere di commercio”: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- d) “decreto-legge”: il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- e) “DIA”: la dichiarazione o comunicazione di inizio attività, comunque denominata, ai sensi della normativa statale o regionale vigente, ivi compresa la dichiarazione di inizio di attività in cui la ricevuta della dichiarazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell’articolo 38, comma 3, lett. e) e f), del decreto legge;
- f) “dichiarazione di conformità”: l’attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell’esercizio dell’attività di impresa;

- g) “Regolamento SUAP”: regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge;
- h) “registro imprese”: il registro di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, istituito presso la camera di commercio e tenuto dall’Ufficio competente in conformità agli articoli 2188 e seguenti del Codice civile, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di provincia;
- i) “sportello unico per le attività produttive” (di seguito SUAP): l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento;
- l) “portale”: il sito *web*, individuato dal Regolamento SUAP, che costituisce riferimento per imprese e soggetti da esse delegati e che consente di ottenere informazioni e interoperare telematicamente con le amministrazioni interessate;
- m) “accreditamento”: attestazione resa dal Ministero dello sviluppo economico del possesso da parte dell’Agenzia dei requisiti per l’esercizio delle attività previste dal presente regolamento.

Articolo 2

(Agenzie per le imprese)

1. Le Agenzie sono soggetti privati, dotati di personalità giuridica e costituiti anche in forma societaria. Per l'esercizio delle attività di cui al Regolamento SUAP le Agenzie devono ottenere l'accreditamento ai sensi del presente regolamento.
2. Possono costituirsi in Agenzia in forma singola o associata:
 - a) salve le disposizioni attuative del capo II del regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. organismi di valutazione della conformità di opere o progetti accreditati ai sensi del predetto regolamento;
 - b) organismi tecnici già abilitati al rilascio di attestazioni di conformità di opere secondo le vigenti disposizioni;
 - c) associazioni di categoria professionali, sindacali ed imprenditoriali;
 - d) centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, ed altri centri di assistenza alle imprese costituiti sulla base delle leggi regionali di settore;
 - e) studi associati o associazioni di professionisti iscritti ai rispettivi albi per le attestazioni di competenza.
3. Le Agenzie accertano e attestano la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa per l'esercizio dell'attività di impresa e, fatti salvi i procedimenti che comportano attività discrezionale da parte dell'amministrazione, in caso di istruttoria con esito positivo, rilasciano dichiarazioni di conformità che costituiscono titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività.

Articolo 3

(Requisiti generali per l'accreditamento)

1. Le Agenzie, ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), presentano istanza al Ministero dello sviluppo economico. L'istanza contiene l'indicazione dettagliata della o delle specifiche attività economiche per le quali l'Agenzia chiede l'accreditamento e l'ambito territoriale, almeno regionale, in cui l'Agenzia intende operare; è corredata della documentazione comprovante il possesso di una struttura tecnico amministrativa rispondente a

criteri di competenza, indipendenza e terzietà, secondo le indicazioni specificate nell'allegato al presente regolamento, nonché, di copia dell'atto di stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per le quali viene richiesto l'accreditamento, valida per tutta la durata dell'accreditamento stesso. La garanzia è prestata per un massimale determinato in funzione delle attività che l'Agenzia intende svolgere, non inferiore ai limiti specificati nell'allegato.

2. Salve le disposizioni attuative del capo II del regolamento CE n. 765/2008, le istanze presentate al Ministero dello sviluppo economico, ove concernenti materie rientranti nella competenza di altre amministrazioni statali, delle regioni e delle province autonome vengono inoltrate a cura dello stesso Ministero, nella sua funzione di coordinamento, alle amministrazioni. La relativa istruttoria va conclusa entro sessanta giorni dal ricevimento. All'esito dell'istruttoria le conseguenti proposte di accreditamento sono inoltrate al Ministero dello sviluppo economico che provvede ad adottare il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della proposta, decorsi i quali si applica l'articolo 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale provvedimento di accreditamento, di durata almeno triennale, evidenzia le attività specifiche che l'Agenzia è abilitata a svolgere e l'ambito territoriale di riferimento. Nei casi di cui al punto 4, lettera c), dell'allegato al presente regolamento, è rilasciato apposito provvedimento di accreditamento provvisorio in base ai criteri e con le modalità previste dalla medesima lettera c).
3. Nel rispetto dei vincoli e degli obblighi ordinamentali vigenti, in relazione alla modalità organizzativa prescelta, ciascuna Agenzia adotta un proprio statuto e provvede a dare pubblicità, anche sul portale, delle attività per le quali è accreditata ai sensi del comma 1.
4. Non sussistono limiti all'accreditamento di più Agenzie sul medesimo territorio regionale o nazionale; eventuali accordi limitativi della concorrenza sono nulli e comportano la revoca del provvedimento di accreditamento.
5. Alla copertura integrale dei costi derivanti dalla procedura di accreditamento di cui al presente articolo si provvede mediante tariffa a carico dell'Agenzia, da determinarsi con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
6. Restano salve le disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, in attuazione dell'articolo 112 del medesimo decreto.

Articolo 4 *(Obblighi informativi)*

1. Le Agenzie comunicano immediatamente al SUAP, tramite il portale, le dichiarazioni di conformità costituenti titolo autorizzatorio rilasciate, le attestazioni rese a supporto degli Sportelli Unici e le istanze per le quali è stata accertata la mancanza dei presupposti per l'esercizio dell'attività di impresa.
2. Le Amministrazioni competenti tengono conto di tali informazioni, raccolte in una banca dati integrata con il portale, accessibile da parte delle amministrazioni pubbliche ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 5.
3. Le Agenzie comunicano, in modalità telematica, al SUAP territorialmente competente i procedimenti e le attività che intendono svolgere.

Articolo 5 *(Attività di vigilanza e controllo)*

1. Il Ministero per lo sviluppo economico vigila sull'attività delle Agenzie. In caso di rilievo d'ufficio o su segnalazione, anche da parte di regioni, dei comuni e di altre amministrazioni pubbliche, di eventuali inadempienze, disfunzioni o irregolarità, ne dà comunicazione all'Agenzia interessata.
2. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, l'Agenzia è tenuta a fornire una documentata relazione sulle misure correttive adottate, ovvero osservazioni.
3. Se le misure adottate o le osservazioni fornite sono valutate insufficienti o, in caso di inutile decorso del termine di trenta giorni di cui al comma 2, il Ministero, sentite le amministrazioni competenti, adotta le conseguenti determinazioni relative anche alla eventuale sospensione o revoca dell'accreditamento.
4. Al fine di garantire la rispondenza dei servizi resi dal sistema delle Agenzie alle esigenze dei cittadini e delle imprese, e di promuovere il miglioramento dei relativi livelli di efficienza, i Ministri dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita Unioncamere, predispongono linee di indirizzo per l'esercizio dell'attività di vigilanza al termine di sei mesi dalla

data di entrata in vigore del presente decreto e almeno ogni triennio successivo.

Articolo 6

(Attività di divulgazione informativa)

1. Il portale rende disponibile l'elenco delle Agenzie accreditate specificando l'ambito territoriale in cui operano e le attività per le quali sono accreditate nonché i relativi aggiornamenti.
2. I provvedimenti di accreditamento, sospensione e revoca, pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero nel Bollettino Ufficiale Regionale, sono inseriti per esteso in apposita sezione del portale.

Articolo 7

(Allegato)

1. Le modifiche all'allegato di cui al comma 1 dell'articolo 3 sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico sentiti i Ministri per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Articolo 8

(Clausola di invarianza)

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Sono esclusi contributi o sovvenzioni di qualsiasi tipo a carico della finanza pubblica per il funzionamento delle Agenzie.

Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Ministero dello Sviluppo Economico

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “ Regolamento concernente le Agenzie per le imprese, ai sensi dell’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”.

Lo schema regolamentare è volto a dare attuazione all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133.

Tale disposizione prevede che “Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, e previo parere della Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l’attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali”

Il citato art. 38, nel disporre in ordine alla semplificazione e al riordino della disciplina dello Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) - anche in attuazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 (il cui decreto di recepimento è attualmente in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) - rinvia a provvedimenti regolamentari, da emanare ai sensi dell’ art. 17, comma 2, della legge citata n. 400 del 1988, per l’adozione della relativa disciplina e di quella concernente le “Agenzie per le imprese”.

Uno dei punti qualificanti dell’impianto semplificatorio di cui al citato art. 38, infatti, è quello richiamato al comma 2, lett. c) che consiste nella possibilità per gli imprenditori di affidare a soggetti privati accreditati, denominati “Agenzie per le imprese” il compito di attestare la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione, trasformazione, trasferimento e cessazione dell’attività al termine della relativa istruttoria che, in caso di esito positivo,

costituisce dichiarazione di conformità con valenza di titolo autorizzatorio per le pratiche rientranti nell'attività vincolata della pubblica amministrazione.

La possibilità di rivolgersi alle Agenzie, peraltro, consente alle imprese di superare le eventuali problematiche connesse all'utilizzo della modalità telematica, stabilito in via esclusiva per la presentazione delle domande e della relativa documentazione agevolando la corretta osservanza dei rapporti con i SUAP.

Considerato il rilievo dei compiti attribuiti alle Agenzie, il regolamento risponde all'esigenza di stabilire requisiti e modalità di accreditamento e un efficace sistema di vigilanza sull'operato delle medesime in grado di tutelare le amministrazioni e gli utenti.

Nello specifico, le Agenzie sono chiamate ad assolvere una duplice funzione:

- a. supportare gli Sportelli Unici nelle istruttorie di procedimenti amministrativi, giungendo fino all'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa valida come titolo autorizzatorio nei casi in cui detti procedimenti non prevedano attività discrezionale alle Autorità amministrative;
- b. attestare, anche su istanza delle imprese, la conformità delle dichiarazioni di inizio di attività (DIA) nei casi in cui le medesime costituiscano titolo per l'avvio dell'attività. Ovviamente solo l'esito positivo dell'attività svolta dalle Agenzie avrà il valore giuridico di un atto.

Il raccordo tra il regolamento in discorso e quello relativo alla semplificazione e riordino del SUAP è attuato mediante un esplicito richiamo nel testo normativo (nello specifico all'art. 1, comma 1, lett. g).

Il regime giuridico delle Agenzie, secondo quanto stabilito all'art. 2, è quello di soggetti privati dotati di personalità giuridica e costituiti anche in forma societaria. Nella disposizione richiamata detti soggetti sono individuati ed elencati dettagliatamente.

Il successivo art. 3 dello schema stabilisce che, ai fini dell'accREDITamento, le Agenzie presentano al Ministero dello sviluppo economico l'istanza che contiene l'indicazione dettagliata delle attività economiche per le quali l'Agenzia chiede l'accREDITamento e l'ambito territoriale, almeno regionale, nel quale intende operare. L'istanza è, altresì, corredata della documentazione comprovante il possesso di una struttura tecnico-amministrativa rispondente a criteri di competenza indipendenza e terzietà, secondo le indicazioni specificate nell'allegato, nonché di copia dell'atto di stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per le quali viene richiesto l'accREDITamento, valida per tutta la durata dell'accREDITamento stesso. La garanzia è prestata per un massimale determinato in funzione delle attività che l'Agenzia intende svolgere, non inferiore ai limiti specificati nell'allegato.

Il medesimo art. 3 dello schema, oltre ai requisiti generali, strutturali e di garanzia validi per tutte le Agenzie, richiamando l'allegato al regolamento, che li individua espressamente, prevede in concreto due livelli di accREDITamento. Il primo livello è riferito alle attività vincolate ossia soggette a DIA, mentre il secondo abilita l'Agenzia ad espletare l'istruttoria dei procedimenti aventi natura discrezionale. I due livelli – l'uno che consente di ottenere l'accREDITamento per esercitare l'attività di attestazione con valore di autorizzazione, l'altro per esercitare l'attività istruttoria nei procedimenti che comportano attività

discrezionale da parte dell'amministrazione – presuppongono due diversi certificati di conformità della struttura secondo le qualifiche indicate nell'allegato medesimo (cfr. punto 4, lett. a e b).

In coerenza con la normativa primaria, l'articolo non pone limiti sul numero delle Agenzie in ambito nazionale o regionale, in modo da consentire all'imprenditore ampia scelta del soggetto al quale rivolgersi.

Vengono stabiliti tempi certi per il rilascio dei provvedimenti di accreditamento (cfr. art. 3, comma 2) e specifiche disposizioni normano in ordine agli obblighi informativi (cfr. art. 4), alle attività di vigilanza e controllo (cfr. art. 5) e alla divulgazione informativa (cfr. art. 6).

Sullo schema di regolamento, che si compone di otto articoli e un allegato, sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei Ministeri interessati e della Conferenza Unificata.

La Conferenza Unificata ha espresso in data 26 novembre 2009 il proprio parere favorevole sul testo come modificato in sede di riunioni tecniche preliminari.

Il testo con le modifiche concordate è stato quindi inviato al Consiglio di Stato che ha espresso il proprio parere favorevole nell'adunanza dell'8 febbraio 2010, formulando peraltro le seguenti osservazioni di cui si è tenuto conto nei termini rispettivamente di seguito specificati:

- a) nell'ambito delle definizioni di cui all'articolo 1 dello schema, il Consiglio di Stato ha rimesso alla valutazione dell'amministrazione, ove possibile in relazione alle modalità di pubblicazione, l'opportunità, a fini di maggior chiarezza, di indicare, alla lettera g), gli estremi del "Regolamento per la semplificazione e di riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive" ora indicato con il riferimento alla norma che ne prevede l'adozione; poiché l'urgenza di adottare ambedue i regolamenti in questione e l'opportunità di provvedere alla loro contestuale pubblicazione, non consentono di inserire nel testo tali estremi al momento ancora non noti, si terrà conto dell'opportunità suggerita integrando opportunamente le note in fase di pubblicazione o nella successiva attività di comunicazione istituzionale conseguente all'approvazione del regolamento stesso;
- b) all'articolo 2, comma 1, tale organo consultivo ritiene ultronea l'espressione "*per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale*" e ne chiede l'eliminazione; l'osservazione è stata puntualmente accolta nel testo definitivo;
- c) con riferimento all'articolo 3, ed in particolare alle prescrizioni contenute nell'allegato secondo cui, al fine di dare immediata operatività al sistema, nelle more della procedura di accreditamento, è possibile l'esercizio in via provvisoria dell'attività di agenzia, previa stipula di una polizza fideiussoria pari al 30% del valore della assicurazione sottoscritta, il Consiglio di Stato ritiene necessario, trattandosi di prescrizione valevole a regime, l'inserimento di una specifica disposizione la quale espliciti anche nel testo normativo tale "accredimento provvisorio" nell'ambito della procedura di rilascio disciplinata dal medesimo articolo 3; l'osservazione è stata puntualmente accolta inserendo un nuovo apposito ultimo periodo al comma 2 dell'articolo 3;

- d) ancora con riferimento al citato allegato e alla circostanza che quest'ultimo acclude, espressamente richiamandolo (cfr. punto 4 lett. b, ultimo periodo), l'elenco dei settori di accreditamento secondo la classificazione degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA MLA, il predetto parere rimette alle valutazioni dell'amministrazione l'opportunità di agire mediante richiamo o di farne oggetto di un sub-allegato, anche al fine, in questa ipotesi, di facilitare possibili future variazioni mediante l'utilizzo dei decreti interministeriali previsti dall'articolo 7 dello schema; al riguardo, delle due opzioni suggerite, si è preferita l'ipotesi di un semplice richiamo a tale classificazione (peraltro ora indicata con un più preciso ed aggiornato riferimento alla classificazione adottata dall'organismo di cui all'art. 14 del Regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008), in modo da rendere più agevole ed implicitamente automatico il collegamento dinamico con l'evoluzione di tale classificazione in sede internazionale, senza necessità della periodica adozione di ulteriori decreti ministeriali;
- e) con riferimento all'articolo 3, comma 2 (che erroneamente indica come comma 3), il Consiglio di Stato rileva che la tempistica del rilascio del provvedimento di accreditamento prevede un termine di 30 giorni per la conclusione dell'istruttoria e un successivo termine di 60 giorni per l'adozione del provvedimento finale; al riguardo ritiene, tenuto conto degli adempimenti richiesti, che i due termini appaiano incongrui e suggerisce di invertirli, fermo restando il termine finale; anche a questo riguardo, pur nella consapevolezza delle possibili difficoltà per l'adozione di un provvedimento finale basato su proposte potenzialmente plurime nel ristretto termine di 30 giorni, si è ritenuto di dover aderire all'osservazione e sono state apportate le conseguenti modifiche al testo;
- f) con riferimento all'art. 3, comma 5, in ordine al ristoro dei costi amministrativi riferibili alla procedura di accreditamento, nel citato parere si suggerisce una formulazione dell'incipit della disposizione più appropriata (*Alla copertura dei costi derivanti dalla procedura di accreditamento di cui al presente articolo si provvede mediante tariffa a carico dell'Agenzia, da determinarsi ...*); anche tale osservazione è stata puntualmente accolta nel testo;
- g) il Consiglio di Stato ha infine suggerito, apportandole direttamente sul testo accluso al parere, alcune correzioni formali, raccomandando peraltro ai medesimi fini un'accurata rilettura del testo per adeguarlo alle vigenti indicazioni in materia di redazioni di testi normativi di cui alla nota circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001; ambedue le indicazioni sono state puntualmente osservate.

Sul testo dello schema di regolamento, poi, si sono espresse le competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

La 10^a Commissione permanente industria del Senato ha espresso il proprio parere favorevole nella seduta del 25 maggio 2010, formulando peraltro le seguenti osservazioni delle quali si è tenuto conto nei termini rispettivamente di seguito specificati:

- a) nell'ambito delle definizioni di cui all'articolo 1, la Commissione parlamentare fa riferimento all'opportunità, segnalata dal Consiglio di Stato ai fini di maggiore chiarezza, di indicare, alla lettera g) dell'articolo 1, comma 1, gli estremi del "Regolamento per la semplificazione e di riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive", indicato con il mero riferimento alla norma che ne prevede l'adozione; poiché l'urgenza di adottare ambedue i regolamenti in questione e l'opportunità di provvedere alla loro contestuale pubblicazione non consentono di inserire nel testo tali estremi al momento ancora non noti, la Commissione raccomanda di tenere conto dell'opportunità suggerita integrando opportunamente le note in fase di pubblicazione o nella successiva attività di comunicazione istituzionale conseguente all'approvazione del regolamento stesso;
- b) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera e), la Commissione richiede di modificare la definizione della DIA (dichiarazione di inizio attività), considerato che la comunicazione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, richiamata nella citata definizione, è stata sostituita dalla DIA per effetto dell'articolo 60 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 di recepimento della Direttiva 2006/123/CE; al riguardo si è provveduto, ad eliminare l'inciso che richiama il citato articolo 7, nonché, con l'occasione, ad uniformare la definizione a quella utilizzata nel regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ribadendo l'efficacia della certificazione di conformità ai fini dell'avvio dell'attività;
- c) con riferimento all'articolo 3, comma 2, la Commissione suggerisce al fine di dare immediata operatività al sistema, di integrare la disposizione inserendo la previsione di un accreditamento provvisorio da rilasciare, in attesa della certificazione necessaria ai fini dell'accREDITamento, per le attestazioni concernenti attività vincolata, previa stipula di una polizza fideiussoria pari al 30% del valore della assicurazione sottoscritta; l'osservazione è stata puntualmente accolta, inserendo un nuovo apposito ultimo periodo al comma 2 dell'articolo 3;
- d) con riferimento al punto 4, lettera b), dell'allegato, la Commissione chiede di richiamare la disposizione dalla quale discende la classificazione EA dei settori di accREDITamento in luogo dell'elencazione espressa da destinare alla pubblicazione; al riguardo si è provveduto inserendo un richiamo a tale classificazione (peraltro ora indicata con un più preciso ed aggiornato riferimento alla classificazione adottata dall'organismo di cui all'art. 14 del Regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008), in modo da rendere più agevole ed implicitamente automatico il collegamento dinamico con l'evoluzione di tale classificazione in sede internazionale, senza necessità della periodica adozione di ulteriori decreti ministeriali;

In conclusione, la Commissione ha richiamato la necessità di garantire che le Agenzie per le imprese operino nello loro funzioni istituzionali con assoluta terzietà rispetto agli interessi delle imprese che ad esse si rivolgono e all'opportunità di favorire il raccordo con la rete di supporto e servizi dei professionisti e delle associazioni di categoria territoriali al fine di rafforzare l'apprezzabile sforzo di realizzazione del principio di sussidiarietà.

Trattasi di indicazioni finalizzate a favorire una corretta applicazione delle disposizioni delle quali la scrivente terrà conto nella fase attuativa del regolamento.

La V Commissione permanente bilancio della Camera dei Deputati nel corso della seduta del 19 maggio 2010, ha formulato alcuni rilievi alla X Commissione sulle conseguenze di carattere finanziario e, nel valutare favorevolmente lo schema di decreto ha comunque espresso le sotto elencate richieste:

- a) all'articolo 3, sostituire il comma 6 (*rectius, comma 5*) con il seguente: “6. Alla copertura integrale dei costi derivanti dalla procedura di accreditamento di cui al presente articolo si provvede mediante tariffa a carico dell'Agenzia, da determinarsi con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento”; tale osservazione è stata accolta e la relativa disposizione debitamente modificata;
- b) all'articolo 5, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: “5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”; tale osservazione, peraltro non ripresa dalla Commissione X, appare superata dalla circostanza che l'articolo 8, comma 1, già prevede identica clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero testo del regolamento e, quindi, applicabile anche all'articolo 5.

La X Commissione permanente attività produttive della Camera dei Deputati ha espresso il proprio parere favorevole nella seduta del 3 giugno 2010, a condizione che:

- dopo il secondo periodo del punto 5) dell'allegato tecnico, si inserisca il seguente: «È fatta comunque salva la possibilità per la struttura richiedente l'accREDITAMENTO di stipulare accordi e convenzioni con soggetti esterni che erogino servizi finalizzati alla predisposizione della documentazione di cui deve essere verificata la conformità». La scrivente ha provveduto all'inserimento richiesto;

La Commissione ha poi espresso le seguenti osservazioni:

- a) valuti il Governo l'opportunità di ridurre i massimali assicurativi per quanto riguarda l'accREDITAMENTO per esercitare l'attività di attestazione con valore di autorizzazione, e diminuire conseguentemente la richiesta di una polizza fideiussoria pari al 30 per cento del valore della polizza assicurativa per l'accREDITAMENTO provvisorio; al riguardo non si è ritenuto possibile accogliere l'osservazione ritenendo che una diminuzione dei massimali previsti nello schema non garantisca sufficientemente i fruitori del servizio; nulla vieta, naturalmente, che la questione possa essere riesaminata in futuro, dopo una congrua fase applicativa, in vista di eventuali successivi interventi di modifica del regolamento;
- b) valuti il Governo la possibilità di rafforzare il sistema di vigilanza a livello territoriale, coinvolgendo in tale opera di controllo almeno una parte del personale

delle regioni e del sistema camerale che sarà liberato dall'attività svolta dalle Agenzie; di detta osservazione si terrà conto per quanto possibile nella fase applicativa ed operativa;

c) in merito ai profili di copertura finanziaria provveda il Governo:

- a chiarire che la modalità di copertura dei costi dell'accREDITAMENTO con tariffe a carico delle Agenzie dovrà essere adottata anche per la fase di accREDITAMENTO provvisorio;
- con riguardo all'articolo 5 (attività di vigilanza e di controllo), a definire le modalità che consentano che le funzioni di controllo sulle Agenzie possano essere esercitate dal Ministero dello sviluppo economico senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Con riguardo alle osservazioni espresse, si fa presente che, tenuto conto anche delle modifiche già apportate al testo in relazione alle osservazioni della Commissione V, di tali esigenze si potrà tenere conto in fase attuativa in quanto lo schema di regolamento nella fase di accREDITAMENTO provvisorio delle Agenzie per le imprese già consente, non avendolo escluso, che per le stesse siano applicabili tariffe a carico delle stesse, determinate, anche per la fase di accREDITAMENTO provvisorio, con il decreto del Ministero dello sviluppo economico previsto dall'articolo 3, comma 5. Ciò assorbe eventuali perplessità circa possibili effetti onerosi da coprire per tale fase di accREDITAMENTO.

d) valuti il Governo l'opportunità di inserire, all'articolo 2, comma 2, fra i soggetti che possono costituirsi in Agenzia i centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. L'osservazione è stata accolta aggiungendo all'articolo 2, comma 2, detti centri.

Si riporta di seguito una sintesi del contenuto degli articoli, come modificati, al fine dell'esame definitivo del Consiglio dei Ministri.

Articolo 1 - L'articolo reca le definizioni contenute nel Regolamento allo scopo di facilitare la comprensione del testo. In particolare la lett. i) del comma 1, concernente lo Sportello Unico, consente il collegamento logico del regolamento *de quo* con il regolamento previsto al citato l'art. 38 comma 3.

La lett. m) esplicita il concetto di accREDITAMENTO, affermando che, ai fini del regolamento, costituisce accREDITAMENTO l'attestazione che il Ministero dello sviluppo economico rilascerà ai soggetti che faranno istanza per ottenere la qualifica di Agenzie per le imprese e che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti. Alla luce del Reg.CE 765/08 che disciplina, tra l'altro, il sistema di accREDITAMENTO nell'ambito dell'Unione europea, il termine *accREDITAMENTO* è valido per ogni tipo di procedura abilitante all'esercizio dell'attività delle Agenzie.

Articolo 2 - La disposizione, al comma 1, stabilisce il regime giuridico delle Agenzie, individuando dettagliatamente i soggetti che possono costituirle in forma sia singola che associata. Il comma 3 individua espressamente l'ambito di esercizio delle Agenzie che accertano e attestano la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa per l'esercizio dell'attività di impresa e, fatti salvi i procedimenti che comportino attività discrezionale da parte delle amministrazioni, in caso di istruttoria con esito positivo,

rilasciano dichiarazioni di conformità che costituiscono titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività.

Articolo 3 - La disposizione definisce i requisiti generali che devono possedere i soggetti per ottenere il provvedimento di accreditamento, che avrà durata almeno triennale, alla luce della natura delle prestazioni di servizio che le Agenzie sono autorizzate a svolgere e degli interessi pubblici sui quali l'attività delle stesse andrà ad impattare. Prevede pertanto l'obbligatorietà della sottoscrizione di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, da allegare all'istanza di accreditamento, per la copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività ed il necessario carattere di terzietà della struttura. Le specifiche riferite a tali aspetti sono contenute nell'allegato al provvedimento.

Il comma 2, stabilisce modalità e tempi della procedura per l'accREDITAMENTO rispetto alla quale il Ministero dello sviluppo economico coinvolge le amministrazioni centrali e regionali per una specifica valutazione di competenza settoriale, preliminare al rilascio del provvedimento finale, che, come espressamente previsto dalla disposizione, individuerà le attività specifiche che l'Agenzia è abilitata a svolgere e l'ambito territoriale di riferimento.

Al comma 5 è prevista la copertura dei costi amministrativi legati alle attività di istruttoria delle istanze di accreditamento delle Agenzie tramite la fissazione di tariffe da determinarsi di intesa con il competente Ministero dell'economia.

Articolo 4 - La disposizione prevede che le Agenzie accreditate provvedano tempestivamente a comunicare al SUAP, tramite il portale, le dichiarazioni di conformità costituenti titolo autorizzatorio, le attestazioni rese a supporto degli sportelli unici e le istanze per le quali è stata accertata la mancanza dei presupposti per l'esercizio dell'attività di impresa.

Articolo 5 - La disposizione disciplina l'attività di vigilanza e controllo sull'operato delle Agenzie. Tale attività viene attribuita in primo luogo al Ministero, che accoglie anche le eventuali segnalazioni da parte delle altre Amministrazioni, delle Regioni e dei Comuni, su inadempienze, disfunzioni o irregolarità. Il provvedimento di accreditamento, infatti, è suscettibile di sospensione o revoca a giudizio dello stesso Ministero, sentite le amministrazioni competenti, in tutti i casi in cui l'Agenzia abbia commesso irregolarità tali da rendere sostenibili siffatti provvedimenti. L'azione di vigilanza, anche in linea con il Reg. CE /765/08, che tratta oltre al tema dell'accREDITAMENTO anche quello della sorveglianza del mercato, dovrà rispondere a logiche di razionalizzazione delle risorse. Al fine, pertanto, di garantire la rispondenza nei servizi resi dal sistema delle Agenzie alle esigenze dei cittadini e delle imprese e di promuovere il miglioramento dei relativi livelli di efficienza, il comma 4 prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, i Ministeri proponenti, previa intesa con la Conferenza Unificata e sentita l'Unioncamere, predispongano linee di indirizzo per l'esercizio dell'attività di vigilanza.

Articolo 6 - La disposizione prevede la divulgazione, per mezzo del portale www.impresainungiorno.it, dell'elenco delle Agenzie, dell'ambito territoriale di riferimento, delle attività per le quali sono state accreditate e delle eventuali modifiche del relativo provvedimento di accreditamento.

Articolo 7 - La norma richiama l'allegato nel quale sono definite le modalità di presentazione dell'istanza di accreditamento, la documentazione da allegare ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti strutturali e delle competenze specifiche in relazione al tipo di attività per la quale è presentata l'istanza di accreditamento, e stabilisce che le eventuali modifiche

dell'allegato sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Articolo 8 - La disposizione prevede la clausola di invarianza: l'applicazione del regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le attività amministrative relative al ricevimento e all'istruttoria dell'istanza di accreditamento devono avvenire nell'ambito delle vigenti disponibilità strutturali delle amministrazioni coinvolte.

Nell'allegato tecnico, recante "Modalità di presentazione dell'istanza di accreditamento", è stato inserito al punto 4) Requisiti inerenti l'attività per cui è richiesto l'accreditamento – un richiamo alla disposizione dalla quale discende la classificazione EA, adottata dall'organismo di cui all'art. 14 del Regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, dei settori di accreditamento in luogo dell'elencazione espressa da destinare alla pubblicazione; e al punto 5) Indipendenza e terzietà – è stata inserita dopo il secondo periodo, la possibilità di stipulare accordi e convenzioni cui era condizionato il parere favorevole espresso dalla X Commissione attività produttive della Camera dei deputati.

Allegato:
(art. 3, comma 1)

Modalità di presentazione dell'istanza di accreditamento

1. Presentazione della domanda

La richiesta di accreditamento è effettuata esclusivamente in modalità telematica. Le istruzioni, la modulistica e gli strumenti informatici necessari per la presentazione della domanda sono pubblicati in un'apposita sezione del portale www.impresainungiorno.it.

2. Sottoscrizione e allegati

L'istanza, predisposta in modalità informatica e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto richiedente, indica – per ciascuna attività economica ed ogni ambito territoriale per cui è chiesto l'accredimento – le attività che l'istante intende svolgere e le amministrazioni coinvolte, e deve contenere:

- copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto depositato presso il Registro delle Imprese;
- autocertificazione che attesti l'iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura territorialmente competente;
- elenco dettagliato del personale dipendente, dei collaboratori con rapporto di lavoro a progetto e dei consulenti esterni selezionati dall'istante per l'eventuale affidamento di compiti tecnici specialistici, corredato con le informazioni circa la qualifica, l'addestramento e l'esperienza di ogni persona coinvolta nell'attività di verifica della conformità per cui è richiesto l'accredimento;
- organigramma funzionale e nominativo della struttura;
- copia dell'atto di stipula della polizza assicurativa di cui all'articolo 3, con massimale per anno e per sinistro non inferiore a 1,00 milione di euro per i rischi derivanti dall'esercizio delle attività di cui al punto 4, lettera a) del presente allegato e non inferiore a 2,50 milioni di euro per i rischi derivanti dall'esercizio delle attività di cui al punto 4, lettera b) del presente allegato;
- i documenti comprovanti il possesso dei requisiti inerenti l'attività o le attività che il soggetto istante intende svolgere, negli specifici ambiti territoriali, come di seguito indicato;
- l'attestazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto richiedente, della rispondenza della struttura ai requisiti di indipendenza e terzietà individuati al punto 5;
- ogni altro documento, certificato o attestazione ritenuto utile al fine dell'istruttoria della domanda di accreditamento.

3. Requisiti strutturali

In qualsiasi momento, per ogni ambito territoriale ed attività per la quale la struttura chiede di essere accreditata, dimostra di avere a disposizione:

- a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;
- b) le necessarie descrizioni delle procedure in relazione alle quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la tracciabilità delle valutazioni eseguite;
- c) procedure interne per svolgere le attività per cui chiede di essere accreditata.

Dispone dei mezzi necessari per eseguire i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità in un modo appropriato e ha accesso a tutti gli strumenti o informazioni occorrenti.

Il personale responsabile dell'esecuzione delle attività di valutazione della conformità dispone di:

- a) una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attività di valutazione della conformità in relazione alle quali la struttura chiede di essere accreditata;
- b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e una qualificazione professionale adeguata per eseguire tali valutazioni;
- c) una conoscenza e una comprensione adeguate delle prescrizioni fondamentali, delle norme e delle disposizioni pertinenti applicabili, della normativa comunitaria, nonché dei relativi provvedimenti di attuazione;
- d) la capacità di elaborare documenti, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.

4. Requisiti inerenti l'attività per cui è richiesto l'accredimento

- a) Ai fini dell'accredimento per esercitare attività di attestazione con valore di autorizzazione, l'Agenzia deve essere in possesso di un certificato di conformità del proprio sistema di gestione per la qualità alla norma UNI EN ISO 9001 vigente all'atto della presentazione dell'istanza e relativo alla erogazione degli specifici servizi di attestazione da accreditare.
- b) Ai fini dell'accredimento per esercitare attività istruttoria nei procedimenti che comportano attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, l'Agenzia deve essere in possesso di un certificato di conformità della propria struttura alle norme UNI CEI EN 45011 in vigore all'atto della presentazione dell'istanza. Il certificato deve fare esplicito riferimento all'erogazione di servizi di verifica di conformità di progetti per la realizzazione, trasformazione, trasferimento e cessazione dell'esercizio di attività di impresa riconducibili alla classificazione dei settori di accreditamento adottata dall'organismo riconosciuto dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.
- c) Le Agenzie per le imprese, all'atto di presentazione dell'istanza di accreditamento corredata dai documenti di cui al punto 2 ed ove in possesso dei requisiti strutturali di cui al punto 3, sono autorizzate a esercitare in via provvisoria le attività di attestazione di cui alla lettera a) per un periodo non superiore a dodici mesi. Entro tale termine dette Agenzie devono, a pena di revoca dell'accredimento provvisorio, dimostrare il possesso della certificazione di conformità di cui alla lettera a). Le Agenzie in possesso della certificazione di conformità di cui alla lettera a) possono avviare analoga procedura ai fini dell'accredimento provvisorio per l'esercizio dell'attività istruttoria di cui alla lettera b). Per il periodo nel quale l'Agenzia opera in accreditamento provvisorio, l'Agenzia per le Imprese all'atto della presentazione dell'istanza stipula una polizza fidejussoria pari al 30% del valore della polizza assicurativa sottoscritta. Qualora al termine dell'accredimento provvisorio l'Agenzia risulti inadempiente tale fidejussione viene escussa dall'Amministrazione fino a compensazione degli eventuali danni causati dall'Agenzia.

5. Indipendenza e terzietà

La struttura richiedente l'accredimento, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono nella predisposizione della documentazione di cui devono verificare la conformità e non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui chiedono di essere accreditati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.

È fatta comunque salva la possibilità per la struttura richiedente l'accreditamento di stipulare accordi e convenzioni con soggetti esterni che erogino servizi finalizzati alla predisposizione della documentazione di cui deve essere verificata la conformità. La struttura e il relativo personale eseguono le operazioni di valutazione della conformità con il massimo dell'integrità professionale e competenza tecnica e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività. La remunerazione degli alti dirigenti e del personale della struttura addetto alle valutazioni della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.

Il personale e i consulenti esterni di cui la struttura richiedente l'accreditamento, eventualmente, si avvale per compiti tecnici specialistici, sono tenuti al segreto professionale per tutto ciò di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, tranne nei confronti delle autorità pubbliche territorialmente competenti. La struttura dispone di strumenti organizzativi e tecnici atti a garantire, ove ne ricorrano le condizioni, la tutela dei diritti di proprietà.

Numero 377/2010 e data 15/3/2010



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 8 febbraio 2010

NUMERO AFFARE 00281/2010

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la semplificazione normativa.

Schema di regolamento concernente le "*Agenzie per le imprese*" ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota MSN 66- P- 2.65.1.6.1 del 18 gennaio 2010, pervenuta il successivo 22 gennaio con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la semplificazione normativa - chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine all'affare in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere

Giuseppe Roxas;

Premesso:

L'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel disporre in ordine alla semplificazione e al riordino della disciplina dello Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) – anche in attuazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 – rimette ad un regolamento ex articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988 l'adozione della relativa disciplina.

Lo schema di tale regolamento, predisposto dall'Amministrazione, è stato esaminato dalla Sezione nella odierna Adunanza e forma oggetto di separato parere.

Uno dei punti qualificanti dell'impianto semplificatorio di cui al su citato articolo 38 (comma 2, lettera c), consiste nella possibilità per gli imprenditori di affidare a soggetti privati accreditati, denominati "Agenzia per le imprese" il compito di attestare la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione, trasformazione, trasferimento e cessazione dell'attività, a valle della relativa istruttoria che, in caso di esito positivo costituisce dichiarazione di conformità con valenza di titolo autorizzatorio per le pratiche rientranti nell'attività vincolata della P.A..

Sottolinea l'Amministrazione come la possibilità di rivolgersi ai tali Agenzie consenta alle imprese di superare le eventuali problematiche

connesse all'utilizzo della modalità telematica, stabilito in via esclusiva per la presentazione delle domande e della relativa documentazione, agevolando la corretta osservanza dei rapporti con i SUAP.

In relazione al rilievo dei compiti attribuiti alle Agenzie, il comma 4 dell'articolo 38 del d.l. n. 112 prevede che: *“Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali”*.

In attuazione di tale autorizzazione è stato predisposto lo schema di regolamento in esame, che si compone di otto articoli e di un allegato e sul quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei Ministri interessati e della Conferenza unificata.

Considerato:

Osserva preliminarmente il Collegio che il raccordo tra il

regolamento in esame e quello relativo alla semplificazione e riordino del SUAP – che disciplina le funzioni e l'attività delle Agenzie – è attuato mediante il richiamo nel testo di tale ultimo regolamento.

A tal fine, nell'ambito delle definizioni recate nell'articolo 1 dello schema, alla lettera g), la disciplina regolamentare del SUAP è designata con riferimento al comma 2, dell'articolo 38 del decreto legge n. 112 del 2008; si rimette alla valutazione dell'Amministrazione, ove possibile in relazione alle modalità di pubblicazione, l'opportunità di indicare il richiamato regolamento con i relativi estremi, a fini di maggior chiarezza.

L'articolo 2, nello stabilire il regime giuridico delle Agenzie, quali soggetti privati, dotati di personalità giuridica e costituiti anche in forma societaria, aggiunge l'espressione *“per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale”* che appare decisamente ultronea e deve essere eliminata, risultando le esigenze poste a base della istituzione delle Agenzie chiaramente definite dalla normativa primaria.

Ai requisiti e modalità di accreditamento è dedicato l'articolo 3 dello schema; oltre ad alcuni requisiti generali, strutturali e di garanzia validi per tutte le Agenzie, l'articolo, richiamando l'allegato al regolamento, prevede in concreto due livelli di accreditamento - relativi il primo alle attività vincolate (D.I.A.) e il secondo che abilita l'Agenzia ad espletare l'istruttoria dei procedimenti aventi natura discrezionale - caratterizzati dal possesso di un diverso livello di certificazione di conformità della struttura, secondo le qualifiche

indicate nell'allegato medesimo.

In coerenza con la normativa primaria, l'articolo non pone limiti sul numero delle Agenzie in ambito nazionale o regionale, lasciando così libero l'imprenditore nella scelta del soggetto cui rivolgersi.

Rileva la Sezione come, al fine di dare immediata operatività al sistema, nell'allegato al regolamento è previsto che, in attesa della certificazione necessaria ai fini dell'accreditamento per le attestazioni concernenti attività vincolata, sia possibile l'esercizio in via provvisoria delle attività previa stipula di una polizza fideiussoria pari al 30% del valore della assicurazione sottoscritta.

Trattandosi di prescrizione valevole a regime, appare necessaria una specifica disposizione che definisca tale "*accreditamento provvisorio*" nell'ambito della procedura di rilascio disciplinata dall'articolo 3 dello schema.

Sempre in tema di allegato, quest'ultimo acclude, espressamente richiamandoli, i settori di accreditamento secondo la classificazione EA, incorporandoli in tal modo nell'allegato e destinandoli pertanto alla pubblicazione.

Sotto tale profilo si rimette alla valutazione dell'Amministrazione l'opportunità di agire mediante richiamo o di farne oggetto di un sub-allegato, anche ai fini di facilitare possibili future variazioni della classificazione in questione, utilizzando i previsti decreti interministeriali (articolo 7 dello schema).

L'articolo 3 dello schema inoltre nel definire al comma 3 la

tempistica del rilascio del provvedimento di accreditamento, prevede un termine di 30 giorni per la conclusione dell'istruttoria, ad opera delle varie amministrazioni interessate ed un successivo termine di 60 giorni per l'adozione del provvedimento finale.

Tenuto conto degli adempimenti richiesti, i suddetti termini appaiono incongrui; fermo restando il termine finale, appare logico invertire i due termini.

Infine, in ordine al ristoro dei costi amministrativi riferibili alla procedura di accreditamento,(comma 5), appare preferibile sostituire l'incipit del comma con la seguente formulazione: *“Alla copertura dei costi derivanti dalla procedura di accreditamento di cui al presente articolo si provvede mediante tariffa a carico dell'Agenzia, da determinarsi...”*.

Gli ultimi articoli dispongono in ordine agli obblighi informativi, alle attività di vigilanza e controllo e alla divulgazione informativa con prescrizioni in ordine alle quali non si hanno osservazioni da formulare e ribadiscono la clausola di invarianza della spesa.

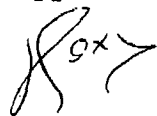
Conclusivamente, lo schema trasmesso può essere condiviso, salve le osservazioni sopra formulate e pertanto il Collegio esprime parere favorevole.

Accluso al parere, del quale forma parte integrante, si trasmette copia del testo esaminato, recante talune correzioni formali; si raccomanda peraltro una accurata rilettura del testo definitivo per adeguarlo alla nota circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001 (in supplemento ordinario della G.U. 3 maggio 2001, n. 101).

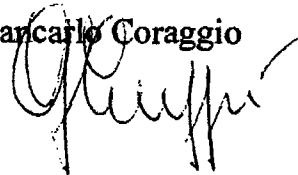
P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le suesposte osservazioni.

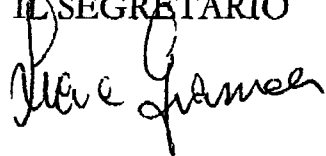
L'ESTENSORE
Giuseppe Roxas



IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio



IL SEGRETARIO





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'art. 38, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, sullo schema di D.P.R. recante: "Regolamento, ai sensi dell'art. 38, comma 4, del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente i requisiti e le modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese".

Rep. Atti n. 77 - CU del 26/11/2009

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 26 novembre 2009

VISTO l'art. 38, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede che, con uno o più regolamenti, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico e del Ministro per la Semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e previo parere della Conferenza Unificata, siano stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento delle "Agenzie per le imprese", previste dal comma 3, lettera c) del suddetto articolo e le forme di vigilanza su di esse;

VISTO l'art. 23 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, che disciplina i centri di assistenza tecnica;

VISTO il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, abrogando il Regolamento (CEE) n. 339/93, e che prevede, al Capo II, organismi accreditati alla valutazione della conformità di opere o progetti;

VISTO l'art. 9 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, che disciplina le funzioni della Conferenza Unificata;

VISTO lo schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento, ai sensi dell'art. 38, comma 4, del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente i requisiti e le modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese", approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 26 giugno 2009 e trasmesso in data 2 luglio 2009 (Prot. n. 3103 P-2.17.4.12);

VISTI gli esiti della riunione tecnica convocata per il giorno 17 novembre 2009, nel corso della quale le Regioni, nell'esprimere parere favorevole allo schema di provvedimento in esame, hanno consegnato un documento contenente alcune richieste di modifica all'articolo, discusse nel corso dell'incontro e considerate soltanto in parte accoglibili dal Ministero dello sviluppo economico, che ha proposto una diversa formulazione dell'art.3 e una integrazione dell'art.5 dello schema;

VISTI gli esiti della riunione tecnica convocata per il giorno 25 novembre 2009, nel corso della quale è stato discusso e valutato il documento di emendamenti presentato congiuntamente dalle Regioni e dall'ANCI;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

VISTO il nuovo testo, trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico in data 26 novembre 2009 (prot. CSR 5125 P-2.17.4.12), che apporta allo schema di regolamento le modifiche concordate con le Regioni e gli Enti locali nel corso della riunione sopra indicata;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere favorevole al provvedimento in esame, ad eccezione della Regione Emilia-Romagna, che ha espresso parere negativo in quanto riscontra in esso alcuni profili di incostituzionalità ;

CONSIDERATO che l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM hanno espresso parere favorevole allo schema di regolamento in esame

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 38, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, sullo schema di D.P.R. recante: "Regolamento, ai sensi dell'art. 38, comma 4, del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente i requisiti e le modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese".

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
On.le Raffaele Fitto

Raffaele Fitto



PER COPIA CONFORME

F0661/112

03 DIC. 2009

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti e modalità di accreditamento delle «Agenzie per le imprese».**Atto n. 208.**

(Rilievi alla X Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione - Rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 12 maggio 2010.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento ai chiarimenti richiesti nella seduta del 12 maggio 2010, nel far presente che la Ragioneria generale dello Stato non ha rilievi da formulare in ordine alle conseguenze finanziarie del provvedimento, segnala che il Ministro per la semplificazione normativa ha precisato, con riferimento ai rilievi formulati dal relatore, che lo schema in esame non esclude che nella fase di accreditamento provvisorio siano applicabili tariffe a carico delle stesse, determinate anche per la fase di accreditamento provvisorio, con decreto del Ministero dello sviluppo economico previsto dall'articolo 6. Sottolinea come ciò assorba eventuali perplessità circa possibili effetti onerosi da coprire per tale fase di accreditamento provvisorio. Al riguardo, nell'accogliere il suggerimento circa l'auspicata coincidenza dei termini di entrata in vigore del provvedimento sulle Agenzie per le imprese con quello per la determinazione delle tariffe, osserva che nulla osta quindi a far coincidere i due termini e quindi definire, anche eventualmente in un unico atto, le tariffe per la fase provvisoria e quelle per il definitivo accreditamento delle Agenzie. Per quanto concerne i processi di informatizzazione del Ministero dello sviluppo economico, rileva che questi sono già in corso di adeguamento, nell'ambito del generale programma di digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni promosso dal Governo in esecuzione delle leggi già in vigore.

Pietro FRANZOSO (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 3, sostituire il comma 6 con il seguente: 6. Alla copertura integrale dei costi derivanti dalla procedura di accreditamento di cui al presente articolo si provvede mediante tariffa a carico dell'Agenzia, da determinarsi con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

All'articolo 5, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti e modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese.**Atto n. 208.**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 maggio 2010.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che sul provvedimento in titolo sono pervenuti i rilievi della Commissione Bilancio.

Ricorda che nella seduta del 25 maggio 2010 il relatore ha presentato la sua proposta di parere, mentre nella successiva seduta del 26 maggio il deputato Lulli ha presentato una proposta alternativa di parere.

Raffaello VIGNALI (Pdl), *relatore*, illustra un'ulteriore proposta di parere che tiene conto di alcune delle indicazioni contenute nella proposta alternativa del deputato Lulli e di una richiesta dei colleghi della Commissione Agricoltura volta ad includere tra i soggetti che possono accreditarsi quali Agenzie per le imprese anche i Centri autorizzati di assistenza agricola (*vedi allegato 1*).

Alberto TORAZZI (LNP), a nome del proprio gruppo, dichiara voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Gabriele CIMADORO (IdV), a nome del proprio gruppo, dichiara voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Andrea LULLI (PD), nel dichiarare il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, riterrebbe opportuno prevedere alla lett. d) delle osservazioni nel novero dei soggetti da accreditare, oltre ai Centri autorizzati di assistenza agricola, anche le agenzie di affari che svolgono attività di disbrigo di pratiche amministrative inerenti il rilascio di documenti o certificazioni autorizzate ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto n. 773 del 1931

Raffaello VIGNALI (Pdl) assicura che le agenzie di affari sono ricomprese nell'attuale formulazione del testo in esame.

La Commissione approva all'unanimità l'ulteriore proposta di parere del relatore.

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti e modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese. Atto n. 208.**ULTERIORE PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

esaminato il testo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti e modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese (n. 208);

osservato che il provvedimento in esame contiene disposizioni attuative dell'articolo 38 (Impresa in un giorno) del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

sottolineata l'importanza di una riforma che, nell'ottica della semplificazione burocratica, ridisegna nel suo complesso le modalità di svolgimento dei controlli pubblici, privilegiando quelli sostanziali e successivi all'avvio dell'attività anziché quelli formali e preventivi; manifestato particolare apprezzamento per la riforma organica dell'istituto dello Sportello Unico per le Attività produttive volto ad assicurare: il passaggio completo dalle procedure cartacee a quelle telematiche, l'individuazione di un procedimento «automatizzato» (ove non sussistano potestà discrezionali della Pubblica Amministrazione) che consenta all'impresa di avviare l'attività o gli interventi sulla base di una propria dichiarazione (DIA) e la realizzazione di un unico ente destinatario di tutte le comunicazioni da parte delle imprese;

considerata favorevolmente l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale attraverso la previsione dell'opportunità fornita alle imprese di potersi rivolgere ad «enti privati accreditati», denominati Agenzie per le imprese, al fine di ottenere una dichiarazione di conformità che certifichi la regolarità dell'azienda in base delle normative vigenti;

ritenendo opportuno includere nel novero dei soggetti che possono accreditarsi quali agenzie per le imprese anche i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) che ormai da molti anni svolgono servizi di assistenza alle imprese agricole;

sottolineando alcuni dubbi relativi ai massimali assicurativi che le Agenzie devono presentare ai fini dell'accREDITAMENTO, anche quello provvisorio, all'attività di vigilanza e controllo che deve essere svolta nel periodo di accREDITAMENTO provvisorio e alla possibilità che la formulazione dello schema possa comportare problemi in ordine alla copertura finanziaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

al fine di consentire che le Agenzie per le imprese, sulla base del modello già sperimentato dei Centri di assistenza fiscale (CAAF), possano stipulare necessari accordi e convenzioni con le strutture di servizio che forniscono attività di consulenza, assistenza ed accompagnamento delle imprese nella predisposizione della

documentazione amministrativa, dopo il secondo periodo del punto 5) dell'allegato tecnico, inserire il seguente: «È fatta comunque salva la possibilità per la struttura richiedente l'accreditamento di stipulare accordi e convenzioni con soggetti esterni che erogino servizi finalizzati alla predisposizione della documentazione di cui deve essere verificata la conformità»,

e con le seguenti osservazioni:

- a) valuti il Governo l'opportunità di ridurre i massimali assicurativi per quanto riguarda l'accreditamento per esercitare l'attività di attestazione con valore di autorizzazione, e diminuire conseguentemente la richiesta di una polizza fidejussoria pari al 30 per cento del valore della polizza assicurativa per l'accreditamento provvisorio;
- b) valuti il Governo la possibilità di rafforzare il sistema di vigilanza a livello territoriale, coinvolgendo in tale opera di controllo almeno una parte del personale delle regioni e del sistema camerale che sarà liberato dall'attività svolta dalle Agenzie;
- c) in merito ai profili di copertura finanziaria provveda il Governo:
a chiarire che la modalità di copertura dei costi dell'accreditamento con tariffe a carico delle Agenzie dovrà essere adottata anche per la fase di accreditamento provvisorio;
con riguardo all'articolo 5 (attività di vigilanza e di controllo), a definire le modalità che consentano che le funzioni di controllo sulle Agenzie possano essere esercitate dal Ministero dello sviluppo economico senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- d) valuti il Governo l'opportunità di inserire, all'articolo 2, comma 2, lettera d), fra i soggetti che possono costituirsi in Agenzia i centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti e modalità di accreditamento delle «Agenzie per le imprese».**Atto n. 208.**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione. - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in oggetto, rinviato nella seduta del 25 maggio 2010.

Enrico FARINONE (PD) alla luce delle motivazioni esposte in occasione della discussione del precedente punto all'ordine del giorno, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore nella seduta di ieri.

Massimo NICOLUCCI (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Mostra rif. normativi

Legislatura 16° - 10ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 144 del 25/05/2010
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 208

La 10ª Commissione permanente, esaminato l'atto del Governo in titolo,

esprime parere favorevole

sul testo risultante dalle modifiche proposte dal Consiglio di Stato, che sono condivise, e, in particolare, quella relativa all'opportunità, ai fini di maggiore chiarezza, di indicare, alla lettera g) dell'articolo 1, comma 1, gli estremi del "Regolamento per la semplificazione e di riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive", indicato con il mero riferimento alla norma che ne prevede l'adozione; poiché l'urgenza di adottare ambedue i regolamenti in questione e l'opportunità di provvedere alla loro contestuale pubblicazione non hanno consentito di inserire nel testo tali estremi al momento ancora non noti, si dovranno integrare opportunamente le note in fase di pubblicazione o nella successiva attività di comunicazione istituzionale conseguente all'approvazione del regolamento stesso.

La Commissione osserva inoltre che:

- con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera e), sia valutata l'opportunità, ai fini di maggior chiarezza, di modificare la definizione della DIA (dichiarazione di inizio attività), limitandosi a richiamare l'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, considerato che la comunicazione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, richiamata nella citata definizione, è stata sostituita dalla DIA per effetto dell'articolo 60 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 di recepimento della Direttiva 2006/123/CE;
- con riferimento all'articolo 3, comma 2, sia valutata, al fine di dare immediata operatività al sistema, l'opportunità di integrare la disposizione inserendo la previsione di un accreditamento provvisorio da rilasciare, in attesa della certificazione necessaria ai fini dell'accREDITamento, per le attestazioni concernenti attività vincolata, previa stipula di una polizza fideiussoria pari al 30% del valore della assicurazione sottoscritta. Trattandosi dei casi di cui al punto 4, lettera c), dell'allegato, la disposizione sull'accREDITamento provvisorio dovrebbe espressamente rinviare a quanto esplicitato nell'allegato;
- con riferimento al punto 4, lettera b), dell'allegato, sia valutata infine l'opportunità di richiamare la disposizione dalla quale discende la classificazione EA dei settori di accREDITamento in luogo dell'elencazione espressa da destinare alla pubblicazione. In tale modo si eviterebbe la necessità, nel caso di variazione dell'elencazione, di emanare periodicamente i decreti interministeriali di cui all'articolo 7 dello schema;
- più in generale, appare necessario garantire che le Agenzie per le imprese operino nello loro funzioni istituzionali con assoluta terzietà rispetto agli interessi delle imprese che ad esse si rivolgono;

- si rileva, infine, l'esigenza di favorire contestualmente il raccordo con la rete di supporto e servizi dei professionisti e delle associazioni di categoria territoriali al fine di rafforzare l'apprezzabile sforzo di realizzazione del principio di sussidiarietà.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente le Agenzie per le imprese (n. 208)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), nell'illustrare lo schema di regolamento in titolo, propone di formulare osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.



*Il Presidente della Commissione Bilancio, Tesoro
e Programmazione della Camera dei Deputati*

Roma, 19 maggio 2010

All'Onorevole Presidente
della X Commissione

**OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti
e modalità di accreditamento delle "Agenzie per le imprese" (atto n.208)**

Comunico che la Commissione da me presieduta ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

"La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione.

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

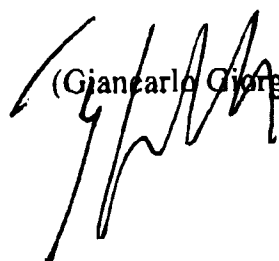
All'articolo 3, sostituire il comma 6 con il seguente: 6. Alla copertura integrale dei costi derivanti dalla procedura di accreditamento di cui al presente articolo si provvede mediante tariffa a carico dell'Agenzia, da determinarsi con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia



*Il Presidente della Commissione Bilancio. Esore
e Programmazione della Camera dei Deputati*

e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

All'articolo 5, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


(Giancarlo Giordano)



IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

Vista la richiesta di parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la semplificazione normativa;

Visto l'art. 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO

La Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la semplificazione normativa ha richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, emanato in attuazione dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il presente parere si riferisce ad una versione dello schema che tiene conto di alcune indicazioni fornite, per le vie brevi, ai competenti uffici dell'Amministrazione interessata.

OSSERVA

Lo schema di regolamento recepisce, pressoché integralmente, le indicazioni fornite dall'Autorità. Residuano tuttavia due profili di criticità, che è opportuno sottolineare, al fine di elevare lo *standard* di tutela dei dati personali trattati nell'ambito dei procedimenti disciplinati dallo schema di regolamento, e conseguentemente segnalare all'Amministrazione.

1. L'art. 4, comma 9, lett. c), fa riferimento a uno scambio di informazioni tra il registro delle imprese e l'anagrafe comunale mediante il sistema INA-SAIA. L'Allegato tecnico (art. 11) riguardo allo scambio di informazioni tra il registro imprese e l'anagrafe comunale mediante il sistema INA-SAIA, prevede che *"i gestori dei rispettivi sistemi concordano le modalità tecniche di comunicazione ai fini dell'aggiornamento dei dati dell'anagrafe comunale con il registro imprese"* (ultimo capoverso dell'articolo 11, dove, peraltro, è erroneamente richiamata la lettera d) anziché c) dell'articolo 4, comma 9, dello schema di decreto). Poiché nello schema non viene altrimenti citata *"l'anagrafe comunale"* (da intendersi presumibilmente come anagrafe della popolazione residente), sembra doversi ritenere che la piattaforma tecnologica INA-SAIA sia richiamata solo al fine di essere utilizzata per flussi di dati tra i comuni e le pubbliche amministrazioni diversi da quelli delle persone fisiche (e in questo caso sarebbe opportuno specificare quali). Ciò, in quanto ove si intenda attivare un collegamento tra il registro delle imprese e l'anagrafe comunale al di fuori di quanto previsto dalla speciale disciplina anagrafica, sorgerebbero profili critici di carattere generale (base giuridica, descrizione dei flussi e delle tipologie di dati) e andrebbe comunque rispettato il quadro normativo di riferimento (d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223).

Sarebbe quindi opportuno un chiarimento al riguardo.

2. L'art. 4, comma 11, nel prevedere -seppure in via residuale- una delega anche in assenza di provvedimenti espressi in capo alle camere di commercio delle funzioni svolte dal SUAP del comune, non precisa formalmente il ruolo assunto dalla camera di commercio in relazione al trattamento dei dati personali. Assumendo

che la camera si trovi ad agire in nome e per conto del comune competente, sarebbe opportuno specificarlo nel testo in modo da attribuire comunque all'amministrazione comunale la titolarità del trattamento dei dati. Diversamente la camera di commercio dovrebbe configurarsi come autonomo titolare del trattamento.

CIO' PREMESSO, IL GARANTE:

esprime parere favorevole sullo schema di regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, con le seguenti osservazioni:

- a) valuti codesta Amministrazione l'opportunità di chiarire se, come sembra, la piattaforma tecnologica INA-SALA sia richiamata solo al fine di essere utilizzata per flussi di dati tra i comuni e le pubbliche amministrazioni diversi da quelli delle persone fisiche e nel rispetto della disciplina anagrafica (punto 1);
- b) sarebbe opportuno precisare formalmente il ruolo assunto dalla camera di commercio in relazione al trattamento dei dati personali, nei termini di cui al punto 2.

Roma, 18 giugno 2009

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

IL SEGRETARIO GENERALE